

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2350 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 2016

relativa all'imposizione di un'ammenda al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione adottata il 12 luglio 2016, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il Consiglio ha stabilito che il Portogallo non aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio stesso il 21 giugno 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.
- (2) In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, secondo la quale il Portogallo non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio l'imposizione di un'ammenda.
- (3) L'ammenda da imporre al Portogallo dovrebbe ammontare, in linea di massima, allo 0,2 % del suo PIL dell'anno precedente, ma può essere ridotta o annullata a causa di circostanze economiche eccezionali o su richiesta motivata dello Stato membro interessato.
- (4) Nel 2015 il PIL del Portogallo è ammontato a 179,37 miliardi di EUR e lo 0,2 % di tale importo è pari a 358 738 200 EUR.
- (5) A norma dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato, come specificato nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾. Conformemente a quest'ultimo regolamento, tale superamento è considerato eccezionale qualora sia determinato i) da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o ii) da una grave recessione economica, vale a dire un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.
- (6) Avendo valutato l'applicazione delle suddette condizioni al Portogallo si conclude quanto segue:
 - Anche se nel 2011 e nel 2012 la crescita annuale del PIL del Portogallo ha subito una contrazione più rapida del previsto, l'economia del paese è in leggera ripresa dalla primavera 2013. Anche la disoccupazione ha registrato un forte aumento fino al 2013, ma è poi tornata su un percorso discendente nel 2014, quando è iniziata la ripresa dell'economia portoghese. Il PIL registra dal 2014 una crescita nettamente superiore a quella del prodotto potenziale e questa tendenza dovrebbe proseguire nel 2016. Stando alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il PIL dovrebbe continuare a crescere al ritmo dell'1,5 % nel 2016, salendo poi all'1,7 % nel 2017. Questo significa che nel periodo oggetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (vale a dire, 2013-2015) non vi è stata una grave recessione economica.
 - Nel triennio 2013-2015 non si è neppure verificato un evento inconsueto non soggetto al controllo del governo che abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche.
- (7) Non sussistono pertanto circostanze economiche eccezionali tali da giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

⁽¹⁾ GUL 306 del 23.11.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GUL 209 del 2.8.1997, pag. 6).

